

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Il nuovo Codice deontologico della professione dei Dottori commercialisti ed esperti contabili è stato definitivamente approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21.03.2024 ed è entrato in vigore il 01.04.2024.

Il codice deontologico contiene i principi e i doveri a cui ogni professionista è obbligato ad attenersi, per poter svolgere rispettosamente e in modo corretto la propria professione.

Le nuove regole di condotta per i professionisti si applicano a partire dal 1° aprile 2024.

Il nuovo Codice è più rispondente al contesto sociale nel quale tutti noi operiamo, fisiologicamente mutato nel corso degli anni. Equo compenso, sanzione unica per violazioni plurime nell'ambito del medesimo procedimento disciplinare, rapporti tra colleghi, utilizzo dei social network, abusivismo professionale e pubblicità sono alcuni degli aspetti più rilevanti.

Il nuovo Codice Deontologico deve essere necessariamente posto a raffronto anche con il nuovo Codice delle Sanzioni, anch'esso oggetto di recentissime modifiche, che è stato approvato in una nuova stesura il 17.04. u.s. e che è entrato in vigore lo scorso 18 aprile 2024.

I due nuovi codici vanno infatti congiuntamente esaminati e coordinati fra loro: infatti l'azione disciplinare scatta in seguito all'inosservanza dei principi, doveri e regole previsti dalla legge o dal Codice Deontologico, nonché ogni azione od omissione lesiva del decoro e del corretto esercizio della professione.

Nel Codice sono contenuti i principi e i doveri a cui il professionista deve uniformare la propria condotta nell'esercizio della professione e nei rapporti con i clienti, i colleghi, gli altri professionisti e i terzi, a tutela dell'affidamento della collettività e dei clienti, della correttezza dei comportamenti, nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Condotta dell'iscritto

Preliminarmente, si stabilisce che ai fini del Codice in commento deve considerarsi "professionista o iscritto chi è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti o nella sezione B – Esperti Contabili", compresa "la società costituita ai sensi dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183 ed iscritta nell'Albo".

L'art. 2 del nuovo testo conferma che il "Codice deontologico" contiene principi e doveri (comma 1) "a cui il professionista deve uniformare la propria condotta nell'esercizio della professione e nei rapporti con i clienti, i colleghi, gli altri

professionisti e i terzi, a tutela dell'affidamento della collettività e dei clienti, della correttezza dei comportamenti, nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale” e che il comportamento (comma 2) “anche al di fuori della professione, deve essere irreprensibile, rispettoso e consono al decoro e all'immagine del professionista e della professione”.

Con il successivo art. 3, che tratta l'ambito applicativo, si evidenzia che anche i tirocinanti sono soggetti ai doveri e alle norme in commento e che queste ultime si rendono applicabili anche in relazione alle attività svolte dal professionista fuori del territorio nazionale, alla stessa stregua dei professionisti iscritti agli Ordini di altri Paesi ma che esercitano la propria attività sul territorio italiano.

Si conferma (art. 4), che le sanzioni devono essere proporzionate e adeguate alla gravità della condotta e alle conseguenze che possono derivare alla immagine della professione e/o del cliente e che, ai fini della tutela dell'interesse pubblico (art. 5), il professionista che venga a conoscenza di comportamenti deontologicamente illeciti da parte di altri professionisti “ha il dovere” (obbligo, quindi, non facoltà) di informare l'Ordine o il Consiglio di disciplina territorialmente competente.

Un ulteriore punto, su questo tema, è stato trattato con l'art. 31 del nuovo Codice con il quale, testualmente, si vieta “al professionista di avvalersi della collaborazione di soggetti che esercitano abusivamente la professione ovvero agevolare o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, rendere possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio della professione ovvero farne conseguire vantaggi economici”.

Prestazioni professionali

Si richiede che il professionista svolga la propria attività professionale con competenze e capacità adeguate alle prestazioni professionali richieste, al fine di assicurare al cliente l'erogazione di prestazioni professionali di qualità, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale e dai principi di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale e che prioritariamente informi il cliente della necessità di avvalersi della collaborazione di altro professionista, avente specifica competenza in aspetti professionali attinenti all'incarico affidatogli nel quale egli non abbia adeguata competenza, anche qualora le circostanze richiedano l'intervento di soggetti iscritti in altri albi professionali.

Si introduce, peraltro, un termine per gli affidamenti a soggetti terzi già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo testo, poiché il professionista ha l'obbligo di trasmettere la citata preventiva comunicazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice novellato, salvo che i dati da comunicare non siano già contenuti nel mandato professionale sottoscritto nella fase iniziale.

Si ricordano, inoltre, i contenuti del comma 7 dell'art. 14 in tema di divieto di corresponsione “a colleghi o a terzi” di “provvigioni o altri compensi per la presentazione o segnalazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali”.

Nel caso, peraltro, di sospensione o di altro temporaneo impedimento (comma 9, art. 15 del nuovo Codice) il professionista dovrà comunicare “congiuntamente con il collega subentrante” della sostituzione avvenuta ai propri clienti.

Piuttosto critica, invece, appare la prescrizione indicata al comma 6 dell'art. 19, che tratta del rapporto con i clienti, con la quale si dispone che “al professionista è fatto divieto offrire, senza esserne richiesto, con qualsiasi modalità le proprie prestazioni professionali al domicilio fisico o digitale degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

Da una prima lettura pare rilevare che l'obiettivo sia quello di limitare l'offerta delle proprie prestazioni (e quindi, un vero e proprio invito a utilizzare il professionista offerente) a chicchessia; si ritiene che la necessità sia quella di limitare l'invito del professionista a servirsi del proprio studio indirizzato a un semplice avventore incrociato in un locale pubblico, naturalmente se non richiesto espressamente (quale modalità?) dallo stesso avventore.

La criticità che emerge, in tal caso, è come poter dimostrare, a chi ne ha l'interesse, che l'utente, intercettato casualmente al bancone di un bar, su una spiaggia o in uno chalet di montagna, non abbia effettuato la richiesta della prestazione al professionista incrociato nei luoghi indicati.

Banale ma opportuno, invece, l'inserimento dell'obbligo di rifiutare la prestazione professionale quando, dagli elementi conosciuti o conoscibili, si desuma che la stessa possa essere utilizzata per l'esecuzione di una operazione illecita (comma 1, art. 20 del nuovo Codice).

Nel caso di rinuncia all'incarico, il professionista deve avvertire il cliente tempestivamente per scritto e, in caso di irreperibilità di quest'ultimo, il professionista deve comunicare la rinuncia al mandato mediante lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), soprattutto se l'incarico deve essere proseguito da altro professionista.

Se il cliente non procede, in tempi ragionevoli, e comunque non oltre sessanta giorni dall'avvenuta formale comunicazione scritta (termine di nuova introduzione), a incaricare altro professionista, il professionista uscente non è ritenuto responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli; nella pratica ciò avviene regolarmente, anche più celermente rispetto al termine oggi prescritto dei sessanta giorni, proprio per mettere in condizione il cliente di eseguire.

Formazione e indipendenza

La competenza professionale per l'esecuzione delle proprie prestazioni, peraltro, è sancita con l'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, come prescritti dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali.

La formazione obbligatoria, quindi, costituisce un obbligo posto a carico del professionista per il mantenimento della propria competenza professionale e, testualmente, “non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti”.

Si ribadisce che il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e incompatibilità e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse e, per la relativa valutazione, si rendono applicabili le regole “rigorose” prescritte

dall'attuale "International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)" dell'International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA)".

Il professionista che si trovi in una situazione acclarata di incompatibilità, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005, deve astenersi dall'esercizio dell'attività professionale e chiedere la cancellazione dall'albo professionale o l'iscrizione nell'elenco dei non esercenti.

Comportamento

Si conferma la necessità di tenere un comportamento basato sulla correttezza, sulla lealtà, sulla considerazione, sulla cortesia, sulla cordialità e sull'assistenza reciproca tra colleghi ma il comma 2 dell'art. 14 del Codice, di nuova introduzione per la maggior parte del contenuto, richiede che il professionista non possa usare "con qualsiasi modalità e strumento" (chiaro riferimento ai social) espressioni sconvenienti, denigratorie o offensive, sia nell'ambito delle attività professionali sia "al di fuori dello svolgimento dell'attività professionale".

Si chiede, in aggiunta, che il professionista non denigri, screditi o svilisca le attività e le prestazioni professionali dei colleghi, incluse quelle di carattere istituzionale e/o espletate in organismi istituzionali di categoria.

Sui contenuti del comma 2 dell'art. 14 in commento si rilevano alcune criticità giacché, posto che a stabilire detti atteggiamenti saranno i Consigli di disciplina, il dettato letterale delle prescrizioni potrebbe aprire, per un eccesso di discrezionalità concessa in questo modo a chi dovrà giudicare, ad un ampio perimetro che rischia, se non maggiormente definito, di colpire non tanto, correttamente, attività decisamente deleterie ma anche opinioni e critiche legittime, in netto contrasto con quanto sancito anche dalla Carta Costituzionale.

Si ricorda, infatti, che l'art. 11 della Costituzione stabilisce che "ogni persona ha diritto alla libertà di espressione" e che "tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera".

Sul tema del comportamento dell'iscritto si segnala un ulteriore richiamo, che presta il fianco per quanto appena detto sul labile confine tra correttezza e rispetto dell'onorabilità della professione e libertà di opinione e/o di critica, inserito nel comma 2 dell'art. 39 del nuovo Codice, avente ad oggetto i rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione sociale, sul quale si ritornerà in chiusura di questo elaborato, con il quale si dispone che l'iscritto "deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l'onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere l'immagine e il decoro della professione, assicurando l'osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli: 6, commi 1 e 2; 11; 14, comma 2; 28, comma 1 e 29, comma 1".

Compenso professionale

Come prescritto da tempo (anche con la precedente formulazione) e in totale assenza di tariffe professionali, il professionista deve comunicare in forma scritta al cliente

l'ammontare della propria prestazione ma si aggiunge, nella nuova formulazione, che nel predisporre il proprio preventivo, l'iscritto deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, non sempre verificabile al momento dell'incarico, in aggiunta della misura del compenso "che deve essere adeguata all'importanza dell'opera", comprensiva di spese, oneri e contributi.

Si aggiunge, al successivo comma (comma 4, art. 24 del nuovo Codice), che in nessun caso il compenso richiesto "può essere manifestamente sproporzionato, sia in eccesso che in difetto" e a quello ancora successivo che "il professionista non può proporre o pubblicizzare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento, prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici".

Tutto molto interessante, ma sul punto emerge una chiara criticità perché, con esclusione degli eccessi clamorosi, chi può indicare se quel compenso è giusto o sproporzionato (sia in difetto sia in eccesso) e chi può imporre che una prestazione, magari rivolta ai propri familiari, non possa essere realizzata a titolo totalmente gratuito.

Non appare utile, a parere di chi scrive e per quanto appena detto, nemmeno l'integrazione rilevabile dal successivo art. 25 del nuovo Codice con il quale si precisano due situazioni di determinazione del giusto compenso ma con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 49/2023 ("Equo compenso") ovvero:

- • di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l'esercizio dell'attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
- • qualora il professionista proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività professionale, di informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.

Il comma 2 del medesimo art. 25 del nuovo Codice, in effetti, appare piuttosto generico giacché si stabilisce che, sempre in relazione ai rapporti regolati dalla Legge n. 49/2023 giusto, si deve tenere conto " (...): a) del valore e natura della pratica; b) dell'importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) del pregio dell'opera prestata e g) dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento".

Titolo professionale

Sulla enunciazione dei titoli, si prende atto di quanto indicato al comma 1 dell'art. 36 del nuovo Codice con il quale si impone al tirocinante, soggetto alle medesime norme deontologiche qui espone, di utilizzare il titolo di "Praticante Dottore Commercialista" o "Praticante esperto contabile" ma meno si comprende, dopo l'avvenuta unificazione,

il divieto di utilizzo del termine più generale “Commercialisti” da parte dei soggetti iscritti nella medesima sezione (“A”).

Con il comma 5 dell’art. 44 del nuovo Codice, infatti, si introduce il divieto “ (...) di utilizzare un titolo professionale non conseguito” e quindi, “Il professionista ha l’obbligo di usare integralmente il titolo previsto dall’ordinamento professionale e di sua competenza (“Dottore Commercialista” o “Ragioniere Commercialista” o “Esperto Contabile”)” ma, soprattutto, si introduce il divieto assoluto, con conseguenza sanzione disciplinare, di utilizzare il termine “Commercialista” senza la completa indicazione del titolo professionale posseduto; se anche per necessità di sintesi (si pensi, per esempio, alle indicazioni inserite nella pancina delle riprese delle interviste televisive). Come alcuni hanno già segnalato, si riapre, di fatto, una questione nata con l’unificazione degli albi e che è stata una assurda fonte di polemiche all’interno di una categoria che, pur seguendo percorsi diversi, opera nel medesimo campo e con le medesime attività e professionalità.

Probabilmente, da una parte si pensa che indicare con il nome dell’iscritto solo il termine “Commercialista” svilisca il ruolo e il percorso professionale che ha portato all’ottenimento del proprio titolo (dottore o ragioniere) mentre dall’altra si ritiene che indicare in modo più esteso il titolo porti soltanto a marcare differenze anacronistiche dopo l’avvenuta unificazione (quindi, da ben 15 anni).

Sul punto non si può che richiamare l’art. 61 del D.Lgs. n. 139/2005 avente a oggetto la “Costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”, con il quale, per effetto dell’unione, era stata superata la problematica del titolo generico “Commercialista”, sebbene al comma 6 fosse stato stabilito che “ (...) agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di “dottore commercialista”. Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell’Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di “ragioniere commercialista”.

Si evidenzia che l’art. 3 del D.lgs. 139/2005 rubricato “Tutela dei titoli professionali”, in vigore dal 3 agosto 2005, dispone che “È vietato sia l’uso dei titoli professionali di cui all’articolo 39, sia del termine abbreviato commercialista” ma “da parte chi non ne abbia diritto”; il provvedimento che regola la categoria, pertanto, non vieta l’uso della locuzione sintetica “commercialisti” a chi ne ha titolo ma soltanto a chi non è in possesso dei relativi titoli, quindi, a chi non risulta iscritto nel relativo albo.

Poi, al contrario e in totale estensione dell’utilizzo dei titoli, si dispone che il professionista può, in aggiunta al titolo previsto dall’ordinamento professionale, utilizzare il titolo accademico di “Professore” soltanto laddove egli sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione; di fatto, si permette l’utilizzo del titolo “Professore” anche a un iscritto all’Ordine territoriale che ha sottoscritto un semplice incarico annuale, sebbene in seguito alla partecipazione a un bando universitario.

Pubblicità

Un altro punto critico si rileva, innanzitutto, dai contenuti del comma 1 dell'art. 39 del nuovo Codice per la gestione dei rapporti con la stampa e con tutti i mezzi di informazione e, se si ritiene corretto rispettare il segreto, professionale ma anche a livello di informazioni interne destinate esclusivamente alla interlocuzione tra le istituzioni verticali di questa categoria, Consiglio nazionale, Ordini territoriali e Consigli di disciplina, e sanzionare le informazioni equivoche, ingannevoli o suggestive, in un mercato libero dove i social e gli altri mezzi di comunicazione la fanno da padrone e sono utilizzati sempre più spasmodicamente da tutti gli iscritti a qualsiasi Albo e Ordine, anche di livello di vertice, non si comprende la limitazione allo spendere il nome dei propri clienti (se autorizzati) o enfatizzare (più corretto, evidenziare) le proprie capacità professionali.

Si prevede, infatti, comma 4 dell'art. 44 del nuovo Codice che “nelle informazioni pubblicitarie non possono mai essere menzionati o indicati nominativi dei clienti o delle parti assistite, ancorché abbiamo fornito il proprio consenso” e “non possono mai essere promosse attività di altri soggetti”; quindi, dalla semplice lettura, sul sito web o su una pagina pubblicitaria di un quotidiano o di un blog di un determinato professionista iscritto non potrà mai essere indicato altro professionista che collabora con lo studio ma che risulta iscritto ad altro Ordine (si pensi ad uno studio, legale-tributario o uno studio di consulenza fiscale e giuslavoristica).

Il punto è piuttosto critico giacché si conferma (ma ciò era già previsto anche in precedenza) che la pubblicità informativa, con ogni mezzo e avente a oggetto l'attività professionale, è ammessa (specializzazioni, titoli professionali, struttura dello studio, compensi e quant'altro); si pensi a quanti iscritti utilizzano, come detto, social, blog o propri siti web, per rappresentare la propria struttura, accessibili liberamente da tutta l'utenza digitale, quindi anche a non clienti.

Posto, quindi, la corretta introduzione del divieto, anche tramite terzi, di inoltro (sottolineo, “diretto”) a “potenziali” clienti di comunicazioni tematiche e messaggi elettronici, diventa assai difficile determinare, con estrema certezza, quando le informazioni fornite sono trasparenti, veritiere o corrette o, al contrario, sono enfaticanti, superlative o suggestive poiché si chiede ulteriormente che “ogni informazione deve poter essere verificabile con elementi oggettivi”; di quali elementi oggettivi non vi è alcun riferimento o indicazione, men che meno delle modalità con cui questi elementi oggettivi possono essere acquisiti e determinati.

Si ricorda, concludendo, che gli iscritti più attenti e rispettosi della deontologia professionale hanno da sempre effettuato una pubblicità in conformità dell'art. 32 del vecchio Codice deontologico, rubricato “Informazione e pubblicità informativa”, come approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella riunione del 31 gennaio 2001, aggiornato successivamente con la delibera n. 317 del 6 ottobre 2004 e con successive integrazioni e modificazioni.

IL NUOVO CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

A seguito dell'adozione del nuovo Codice deontologico, nella seduta del 17 aprile 2024, è stato approvato dal CNDCEC anche il nuovo Codice delle Sanzioni, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 18 aprile 2024.

Il Codice si compone di 29 articoli, suddivisi tra disposizioni disciplinari di carattere generale e sanzioni per specifiche violazioni delle norme contenute nel Codice deontologico della professione.

Il Codice si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti, agli iscritti nell'elenco speciale dei non esercenti e ai tirocinanti, in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione.

La potestà di applicare le sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina dell'Ordine territoriale.

Così come era già stato previsto nella previgente versione del Codice delle sanzioni disciplinari, le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima.

A tal fine i Consigli di Disciplina valutano la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l'eventuale danno provocato.

Le sanzioni disciplinari, regolate dagli artt. 5, 6 e 7, sono:

1. la censura che consiste in una dichiarazione formale di biasimo. La censura si applica per le infrazioni di non particolare gravità;
2. la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
3. la radiazione dall'Albo o dall'elenco che consiste nell'esclusione dall'Albo o dall'elenco speciale e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale.

La violazione delle norme sull'equo compenso

Anche per quanto riguarda il Codice delle sanzioni, le principali novità si riferiscono alle violazioni delle norme sull'equo compenso (art. 21-bis).

Per entrambe le due possibili violazioni è prevista l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, ossia nel caso in cui:

- il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo e non corrispondente ai parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento (dell'art. 25, comma 1, lett. a) del Codice deontologico);
- il professionista predispose un accordo senza informare il cliente dell'obbligo di rispettare le disposizioni normative in materia (dell'art. 25, comma 1, lett. b) del Codice deontologico).

Le violazioni in materia di comunicazione e pubblicità

Novità anche per le violazioni inerenti l'utilizzo dei mezzi di informazione e comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, per le quali è disposta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale fino a tre mesi (art. 26).

Viene infine prevista la censura per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali (art. 27).